

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2005 DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2005**

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale del GATT 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Con decisione 2005/929/CE del 13 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra

menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote del dazio di cui all'allegato si applicano per i periodi indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. GRANT

⁽¹⁾ Cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
3903 19 00	Polistirene, in forme primarie (diverso dal polistirene espansibile)	Aliquota pari al 4,0 % ⁽¹⁾
8521 10 30	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione su nastri magnetici, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, che utilizzano nastri magnetici di larghezza non superiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità non superiore a 50 mm/s, diversi da quelli destinati ad aeromobili civili	Aliquota pari al 13,0 % ⁽¹⁾
8525 40 99	Altri «comescopes», diversi da quelli che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	Aliquota pari al 12,5 % ⁽²⁾
8527 31 91	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonica o la radiotelegrafia, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, con lettori ottici laser, diversi da quelli con uno o più altoparlanti incorporati nello stesso involucro	Aliquota pari all'11,4 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza per prima.

⁽²⁾ L'aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza per prima.